



Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"

- **Dirigente Scolastico** -

Decreto Dirigenziale n. 110 del 12/03/2021

il Dirigente Scolastico

- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto** il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- Visto** Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 {GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: "La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente ... omissis";
- Visto** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle "Modalità e termini di presentazione delle istanze" per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto";
- Vista** l'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020 recante disposizioni in materia di "procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art.4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" (GPS)
- Considerato** che l'art. 6, comma 4, dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 e l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020,

dispongono che "gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie";

Visto in particolare l'art.8, commi 7, 8 e 9 dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020."

Vista la Nota Ministeriale Prot. N.1588 dell'11/09/2020, avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di Istituto".

Vista La nota del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 1290 del 22/07/2020 recante Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020

Dato atto che il contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la prof.ssa MIRRA ORSOLA nata il 17/09/1982 (CE) in data 06/02/2021 risulta essere il primo contratto di lavoro stipulato dall'aspirante nel periodo di vigenza delle graduatorie e che pertanto si è proceduto, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 8 dell'Ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ai controlli delle dichiarazioni presentate;

Vista La domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge n. 124 del 3 maggio 1999 e di conferimento delle relative supplenze per la classe di concorso B020 presentata dalla prof.ssa MIRRA ORSOLA nata il 17/09/1982 (CE);

Viste Le Tabelle A, B e A1 allegate al decreto del presidente della repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, recante il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Visto Il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017 con il quale si è disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016

Viste La tabella A/6, allegate all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020

Accertato Che, a seguito dei controlli effettuati, dagli addetti all'area A Amministrazione e gestione delle risorse umane, sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 l'aspirante prof.ssa MIRRA ORSOLA nata il

17/09/1982 (CE) è in possesso del requisito previsto alla punto ii della lettera b del comma 6 dell'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020

Accertato

Che, a seguito dei controlli effettuati, dagli addetti all'area A Amministrazione e gestione delle risorse umane, sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 l'aspirante prof.ssa MIRRA ORSOLA nata il 17/09/1982 (CE) è in possesso dei titoli dichiarati nella domanda di inserimento nella I fascia della graduatoria provinciale e di istituto – classe di concorso e che gli stessi rientrano tra quelli elencati nella tabella A/6 allegata all' l'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10 luglio 2020

DECRETA

Art. 1

di approvare gli atti di verifica e controllo effettuati dagli addetti all'area A Amministrazione e gestione delle risorse umane sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 dall'aspirante prof.ssa MIRRA ORSOLA nata il 17/09/1982 (CE);

Art.2

Di certificare, per le motivazioni espresse in epigrafe, la conformità tra i titoli dichiarati nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le classi di concorso B020 - presentata dalla prof.ssa MIRRA ORSOLA nata il 17/09/1982 (CE) e i titoli effettivamente posseduti, nonché conformità del punteggio attribuito ai criteri indicati nella tabella A/6 allegata all'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020;

Art.3

di trasmettere il presente decreto all' Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per i provvedimenti conseguenziali;

Art.4

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell'istruzione scolastica raggiungibile all'indirizzo <https://www.rainulfodrengot.edu.it/> e nell'albo pretorio;

Art.5

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni).

Aversa, 12/03/2021

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Nicola Buonocore)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi
del D.lgs. 82/2005 così come modificato *D.L. 18 ottobre 2012, n.*
179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.